



1945);

i) - concorso dell'80% (60% per l'agenzia di Milano) sulle indennità invernali (lett. circ. 2204041/0 del 17 gennaio 1946);

l) - contributo sulle spese di riscaldamento nella stessa percentuale corrisposta sul fitto delle agenzie generali (lett. circ. 2204041/0);

m) - aumento di  $\frac{1}{2}$  punto della provvigione d'acquisto relativa alle polizze aziendali di mora stipulazione e limitatamente al gruppo iniziale di assicurati.

Effetto 1° gennaio 1945 (lett. circ. 2204041/0).

2) - Agenzie dell'Italia Centro Meridionale - (Esercizi 1945-1946)

a) - rimborso totale dei maggiori oneri derivanti alle agenzie dall'applicazione degli accordi Parese (accordi in vigore dal 1° febbraio 1945 al 31 luglio 1945); circ. 780 del 16 luglio 1945;

b) - contributo massimo dell'80% sui maggiori oneri derivanti alle agenzie dall'applicazione dell'accordo Barbareschi (dal 1° agosto 1945 al 31 dicembre 1946) deliberazione del Consiglio di amministrazione del 17 novembre 1945 con le modifiche apportate nella seduta del 4 dicembre 1945);

c) - contributo del 75% delle indennità "una tantum" (erogazione invernale 1945-1946);

d) - contributo del 75% del premio di liberazione;